

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1294

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONIO PEPE, LANDI DI CHIAVENNA, LA STARZA**

Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

*Presentata il 10 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge costituzionale in esame è finalizzata ad introdurre una modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, sancendo il venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2002, degli effetti scaturenti dal disposto dei primi due commi della disposizione stessa.

Le ragioni di fondo sottese all'iniziativa sono legate alla diffusa convinzione che, ad oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, siano più che maturi i tempi per riproporre con la massima serenità all'attenzione del Parlamento una riflessione definitiva sull'opportunità di pervenire alla suddetta modifica. Se è vero, infatti, che la disposizione costituzionale che si intende modificare poteva avere un senso nel momento

in cui il confronto tra due concezioni della forma di Stato si esprimeva ancora in termini di particolare tensione, va obiettivamente riconosciuto che in questi anni non vi è stato alcun tentativo di sovvertire le istituzioni né da parte di molti italiani che si sentivano e si sentono ancora sentimentalmente legati all'istituto monarchico né, in particolare, da alcuno dei discendenti di casa Savoia.

In definitiva, in assenza di rischi legati a tentativi di restaurazione violenta e nel clima di pacificazione nazionale verso il quale tutte le forze politiche dichiarano di voler orientare sforzi ed iniziative, il permanere nella Carta costituzionale della XIII disposizione transitoria e finale non ha più alcun motivo di giustificazione. Di qui la proposta di modificare detta dispo-

sizione, accompagnata dall'auspicio che le Camere deliberino al riguardo in tempi brevi ed in condizioni di ampio consenso.

Va peraltro considerato che nella precedente legislatura i due rami del Parlamento avevano affrontato l'esame delle proposte di legge costituzionale in materia in un clima che, fatte salve isolate posizioni di contrasto strumentale e di natura ideologica, aveva fatto emergere chiaramente la volontà diffusa di porre fine ad un anacronistico esilio.

In tale contesto non può non rilevarsi come la modifica della XIII disposizione transitoria e finale, della Costituzione,

prospettata dalla proposta di legge costituzionale in oggetto negli stessi termini e nella identica formulazione convenuti nel corso della XIII legislatura (fatta eccezione per la data, considerati i tempi di approvazione), rappresenti, al di là del giudizio storico che ciascuno può riservare a fatti e personaggi, un atto di civiltà. È questo lo spirito della presente proposta di legge costituzionale, in ordine alla quale si esprime l'auspicio, peraltro coerente con gli orientamenti formulati, anche in epoca recente, in sede europea, di una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ART. 1.

1. Alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I primi due commi della presente disposizione esauriscono i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0005360\*